

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente:** DETERMINAZIONE n° 7849 del 25/06/2015

**Proposta:** DPG/2015/6889 del 25/05/2015

**Struttura proponente:** SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Oggetto:** L. 445/08 - COD. LAV. 1A2F301.002 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEGLI ABITATI DICHIARATI DA CONSOLIDARE E INTERVENTI SUI VERSANTI NELL'AMBITO DEI BACINI DELLA ROMAGNA. DGR 991/2014 DGR 734/2013 DGR 440/2010. CUP. E83H14000030002 CIG: 62609771AB. APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

**Firmatario:** MAURO VANNONI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** RIMINI data: 25/06/2015

## SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA IL RESPONSABILE

Visti:

- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999 n. 3";
- la determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200 "Ridefinizione dell'assetto delle competenze per quanto concerne la realizzazione di lavori e opere pubbliche di pertinenza della Direzione. Prime indicazioni operative in merito alle procedure per l'attuazione della L.R. 22/2000";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Premesso che:

- con delibera di Giunta Regionale 991 del 30.06.2014 si è provveduto, sulla base delle risorse allocate ed attualmente disponibili nell'ambito stanziamento del capitolo di spesa 39050 "Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n. 445 e L. 18 maggio 1989, n. 183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)", afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014, a programmare gli interventi relativi alla L. 445/1908 di cui all'allegato B1 della medesima deliberazione ritenuti prioritari sulla base delle valutazioni tecnico-giuridiche operate dal Servizio Difesa del Suolo e della Costa e Bonifica;
- tra gli interventi di cui all'allegato B1 "L.445/1908 - Nuovi interventi per consolidamento abitati e versanti"

è ricompreso l'intervento "1A2F301 - Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna" Importo complessivo € 200.000,00. Cod. Cup.: E83H1400030002.

- il sottoscritto Responsabile di Servizio ha ritenuto opportuno scomporre l'intervento "1A2F301 - Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna" nei seguenti lotti funzionali:

1)"1A2F301.001 - Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna - sede di Ravenna" per € 100.000,00;

2)"1A2F301.002 - Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna - sede di Rimini" per € 100.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 16993 del 18/11/2014, sono stati attribuiti gli incarichi di progettazione e direzione lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 163/06 nell'ambito dell'appalto di lavori: "1A2F301.002 - Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna - sede di Rimini" per € 100.000,00;

Tenuto conto che:

- con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" sono stati attuati i principi del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici;
- con determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n. 368, sono state ridefinite le competenze per quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza della citata direzione generale;
- ai sensi della determinazione n. 6200/2000 del Direttore all'Ambiente, il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, quale soggetto attuatore, è competente all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207 e della predetta determinazione n. 6200/2000, è stato individuato, quale responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

Vista la nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. Pg/2015/030591 del 12/2/2015 avente per oggetto: "appalti di lavori pubblici - indicazioni relative a procedure di imputazione della spesa, anticipazione del prezzo, lavori di urgenza e somma urgenza, monitoraggio delle opere";

Visto il progetto esecutivo prot. n. NP/2015/6456 del 18/05/2015 relativo all'intervento "1A2F301.002 - Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna - sede di Rimini", redatto dai tecnici del Servizio, sede di Rimini, trattenuto agli atti, vistato dal responsabile del procedimento, il cui quadro economico dell'importo complessivo di € 100.000,00, risulta così ripartito:

A) Lavori in appalto di cui:		€ 80.481,45
A1) Lavori a base d'asta	€ 77.743,75	
A2) Oneri per la sicurezza	€ <u>2.737,70</u>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione di cui:		€ <u>19.518,55</u>
B1) Incentivi progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/06 2,00%	€ 1.609,63	
B2) Somma per la copertura assicurativa del progettista e del verificatore	€ 201,71	
B3) IVA sui lavori al 22%	€ 17.705,92	
B4) Arrotondamento	€ 1,29	
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 100.000,00

Preso atto che non sussistono i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento poiché il cantiere non è assoggettato agli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Considerato che la tipologia di intervento di cui trattasi rientra nella casistica di cui al comma 7 dell'art.122 del D.Lgs.n.163/06 e s.m. e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, nel rispetto di quanto fissato all'art. 57 comma 6 del citato D.Lgs., con interpello rivolto ad almeno cinque operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso con successiva stipulazione di contratto d'appalto;

Dato atto inoltre che:

- il "Codice unico di progetto di investimento pubblico" CUP assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento in oggetto è E83H14000030002;
- il codice identificativo di gara C.I.G. attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all'intervento in oggetto è 62609771AB;
- il progetto è redatto in conformità alla direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna disposta con deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 1994 n. 3939;
- il progetto è validato ai sensi dell'art. 55 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 come da relativo atto prot. n. NP.2014.14957 del 05/12/2014;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto ancora applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e ss. mm.;
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 3, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)";
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 4, recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017";

Dato atto che:

- l'intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 39050 "Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n.445 e L. 18 maggio 1989, n.183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e) e comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)" afferente

alla U.P.B. 1.4.2.3.14500, del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

- per la somma complessiva di € 100.000,00 è necessario attivare una prenotazione d'impegno nel sopraccitato Capitolo 39050 per l'esercizio finanziario 2015 e che tale previsione si ritiene compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamati:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Il meccanismo fiscale dello split payment";

Atteso che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposizione, la Regione a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
- l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio;
- ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP);
- come previsto dal comma 7 dell'art. 56 del già citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili comunicati dall'Ente e che conseguentemente viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di indicare nelle fatture anche i dati relativi all'impegno di spesa;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero di impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica - S453 - STB RO n. XSTBX1;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione dell'impegno di spesa per un ammontare complessivo di € 100.000,00 relativi alla procedura da espletare di che trattasi secondo le voci e gli importi di cui al predetto progetto esecutivo;

Dato atto che come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs.118/2011, i lavori saranno consegnati il 05/07/2015 per la durata di 180 giorni naturali e consecutivi e pertanto termineranno entro il 31/12/2015;

Atteso che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto è interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2015 (l'obbligazione contrattuale ha termine il 31/12/2015);
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Codice Economico	COFOG	Transazioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
39050	9	1	2	2	2.02.01.09.014	05.3	8	2103	E83H1400003 0002	4	3

Preso atto che:

- l'art. 18, comma 4 sexies del D.L. n. 185/2008 convertito con la Legge n. 2/2009 introduce all'art. 61 della L. n. 133/2008 il comma 7 bis che destina fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. nella misura dello 0,50% per la corresponsione dell'incentivo per la progettazione interna;
- il comma 3 dell'art. 35 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha abrogato con decorrenza dal 24 novembre 2010, il sopraccitato comma 7-bis, introdotto dall' articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa con determinazioni 10029/2009, 10488/2011 e 591/2012, e con le successive precisazioni di cui alla nota del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica 19 settembre 2011, prot. PG.2011.2244, ha definito le modalità la quantificazione degli incentivi;
- il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa con nota 24 ottobre 2013, prot. PG.2013.262506 ha definito le modalità di calcolo degli incentivi delle perizie di varianti e suppletive sulla base dell'art. 5 comma 2 Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n. 5;
- il D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014 all'art. 13 ha abrogato i commi 5 e 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e all'art 13 bis ha costituito i fondi per la progettazione e l'innovazione;
- il Direttore Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica con nota prot. PG/2014/0390801 del 24 ottobre 2014 ha fornito disposizioni procedurali in attesa del nuovo Regolamento Regionale in materia di incentivi;
- all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo



decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;

Visti:

- la L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.(pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- il Regolamento Regionale n. 44/01;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n.43 e s.m.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012, n.190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la circolare del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale 10 giugno 2011, prot. NP.2011.6914 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del DPR 207/2011;
- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l'articolo n. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la circolare prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31

- "semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. N. PG.2013.154942 del 26 giugno 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 5 marzo 2014;
  - la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
  - la nota del Direttore Generale all'Organizzazione Personale, Sistemi Informativi e Telematica 24 ottobre 2014, prot.n. PG.2014.390801;
  - la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013, n. 1521 concernente "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
  - le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1621 del 11/11/2013 recante: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33" e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante: "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
  - la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 26/01/2015 recante: "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
  - il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali", e la deliberazione di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia - Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
  - la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all'organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del

2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia - Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 30 luglio 2014 recante: "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali", pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002, concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 24/07/2006 recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale - Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- la deliberazione della Giunta Regionale n.1396 del 24/09/2007 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino in ottica di area vasta";
- le deliberazioni della Giunta Regionale n.1663 del 27/11/2006 e n.1377 del 20/09/2010;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.2132 del 21/12/2009 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.335 del 31/03/2015 recante: "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- la determinazione del Responsabile del Servizio n.5350 del 30/04/2015, avente ad oggetto: "Organizzazione Servizio Tecnico di Bacino Romagna - 1 Maggio 2015";

Dato atto del parere allegato;

Dato atto inoltre dell'attestazione del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa attraverso il parere sugli equilibri

economico-finanziari;

Ritenuto che il sopracitato progetto ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione in linea tecnica;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

- 1) di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo prot. n. NP.2015.6456 del 18/05/2015 redatto dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Rimini, conservato agli atti dell'ufficio, vistato dal responsabile del procedimento, relativo all'appalto di lavori: "1A2F301.002 - Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna - sede di Rimini", CUP: E83H14000030002 CIG: 62609771AB, per un importo complessivo a finanziamento di € 100.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto di cui:		€ 80.481,45
A1) Lavori a base d'asta	€ 77.743,75	
A2) Oneri per la sicurezza	€ <u>2.737,70</u>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione di cui:		€ <u>19.518,55</u>
B1) Incentivi progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/06 2,00%	€ 1.609,63	
B2) Somma per la copertura assicurativa del progettista e del verificatore	€ 201,71	
B3) IVA sui lavori al 22%	€ 17.705,92	
B4) Arrotondamento	€ 1,29	
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 100.000,00

- 2) di procedere all'affidamento dei lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con interpello rivolto ad almeno cinque operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso, nel rispetto di quanto disposto dall'art.57, comma 6 e dall'art.122 comma 7 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.;

- 3) di realizzare i lavori sopra indicati mediante stipula di contratto d'appalto, nella forma di scrittura privata, secondo le procedure fissate con D.Lgs.n.163/06, dando atto che le clausole essenziali dello stesso sono contenute nel capitolato d'appalto e nello schema di contratto d'appalto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e nei relativi allegati, che si approvano con il presente provvedimento e che si conservano agli atti del Servizio;

- 4) di procedere all'affidamento dei lavori suddetti ed alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- 5) di assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n.163/06, del D.P.R. n.207/2010 e della determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n.6200/2000;
- 6) di dare atto, inoltre che:
  - ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. E83H14000030002;
  - il codice identificativo di gara C.I.G. attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all'intervento in oggetto è 62609771AB;
  - entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;
- 7) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione della spesa relativa alla procedura da espletare finalizzata alla realizzazione dell'intervento in oggetto che trova copertura finanziaria sul capitolo 39050 "Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n.445 e L. 18 maggio 1989, n.183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e) e comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di prenotare al n. 30 la suddetta spesa di € 100.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo 39050

"Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n.445 e L. 18 maggio 1989, n.183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e) e comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

9) di dare atto che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto è interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2015 (l'obbligazione contrattuale ha termine il 31/12/2015);
- come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs.118/2011, i lavori dovranno essere consegnati il 05/07/2015 e avranno una durata di 180 giorni naturali e consecutivi e pertanto termineranno entro il 31/12/2015;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Codice Economico	COFOG	Transazioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
39050	9	1	2	2	2.02.01.09.014	05.3	8	2103	E83H14000030002	4	3

10) di dare atto inoltre che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;

11) di precisare che si provvederà agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza mediante

pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in applicazione degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art.1, comma 32 della L.n.190/2012, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1621/2013 e n.57/2015.



ASSESSORATO SICUREZZA TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO  
E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE, POLITICHE AMBIENTALI E DELLA  
MONTAGNA

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI RIMINI - Via Rosaspina 7

C.F. 80062590379

Repertorio n. \_\_\_\_\_

## **CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori: "L. 445/08 - Cod. Lav. 1A2F301.002 – Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'abitato della Romagna". DGR 991/2014 – DGR 734/2013 – DGR 440/2010.2R9D003 – Cod. ISPRA RN077B/10 – Consolidamento del movimento franoso che interessa il versante nord-ovest del centro storico di Montescudo (RN). CUP: E83H14000030002 CIG: 62609771AB.

Importo dei lavori da appaltare Euro 80.481,45 (ottantamilaquattrocentottantauno/45), di cui Euro 77.743,75 (settantasettemilasettecentoquarantatre/75) oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale ed Euro 2.737,70 (duemilasettecentotrentasette/70) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso.

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno \_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ sottoscrivono digitalmente la presente scrittura privata, i Signori:

a)- Ing. Vannoni Mauro, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29.03.1954, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, come da deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna del 15.01.2010 n. 151 ed ai



sensi della determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 17003 del 18.11.2014 e quindi in rappresentanza della Regione Emilia Romagna, C.F. 80062590379, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “stazione appaltante”, assistito dalla Dott.ssa Maria Grazia Creta in veste di Ufficiale Rogante come da determinazione del Responsabile del Servizio” n. 576 del 05.02.1999;

b)- Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della ditta denominata \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “appaltatore”.

#### **PREMESSO**

- con delibera di Giunta Regionale 991 del 30.06.2014 si è provveduto, sulla base delle risorse allocate ed attualmente disponibili nell'ambito stanziamento del capitolo di spesa 39050 “Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n. 445 e L. 18 maggio 1989, n. 183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)”, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014, a programmare gli interventi relativi alla L. 445/1908 di cui all'allegato B1 della medesima deliberazione ritenuti prioritari sulla base delle valutazioni tecnico-giuridiche operate dal Servizio Difesa del Suolo e della Costa e Bonifica;
- tra gli interventi di cui all'allegato B1 “L.445/1908 – Nuovi interventi per consolidamento abitati e versanti” è ricompreso l'intervento “1A2F301 – Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna” Importo complessivo € 200.000,00. Cod. Cup.: E83H1400030002.

- il sottoscritto Responsabile di Servizio ha ritenuto opportuno scomporre l'intervento "1A2F301 – Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna" nei seguenti lotti funzionali:

1)"1A2F301.001 – Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna – sede di Ravenna" per € 100.000,00;

2)"1A2F301.002 – Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell'ambito dei bacini della Romagna – sede di Rimini" per € 100.000,00;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento predetto, verificata e prenotata la copertura finanziaria ed è stato determinato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;

- che nella seduta di gara di affidamento dei lavori del \_\_\_\_\_, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – sede di Rimini, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_), come di seguito specificato, a seguito di offerta col massimo ribasso percentuale del \_\_\_\_;

- che il responsabile del procedimento ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione in parola è il n. 62609771AB;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale per il progetto d'investimento pubblico connesso al lavoro oggetto del presente contratto è il n. E83H14000030002;

- che è stato acquisito agli atti del Servizio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da cui risulta la regolarità dell'Impresa appaltatrice;

- che si è provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni e rispettati i termini di cui all'art. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente normativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

#### **Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, al presente contratto si applica il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, per quanto applicabile.

3. Fa parte del presente contratto l'elenco dei prezzi unitari di progetto di cui al Capitolato Speciale d'Appalto da scontare col ribasso del \_\_\_\_\_% offerto dall'impresa in sede di gara (All. 1).

### **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ / \_\_) di cui:

a) Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_) per lavori veri e propri;

b) Euro 2.737,70 (duemilasettecentotrentasette/70) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 82, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

### **Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 44, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dall'approvazione del presente contratto.

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo dell'art. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/06.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad Euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

**Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale per quanto applicabile.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
- i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
- l) esposizione del cartello di cantiere realizzato in conformità al modello comunicato alla Direzione Lavori;
- m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. In applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 il personale occupato dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere munito di tessera di riconoscimento secondo le modalità di cui all'art. 6 della stessa legge.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,



nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento.

8. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

9. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 51 e seguenti del capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. Autorizzati a firmare tutti gli atti di contabilità sono il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.

**Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga oltre il termine di un anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 2 e ss., del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

**Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
3. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.
5. L'Impresa assume inoltre l'impegno a dare l'immediata comunicazione alla

Regione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni con L. 98/2013, prorogato dalla Legge 27.2.2015, n. 11 di conversione del D.L. n. 192/2014, "Decreto Milleproroghe" in temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa costituzione di garanzia fideiussoria e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. 207/2010.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00).

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti il responsabile del procedimento emette il relativo certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il conseguente certificato di pagamento. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni mediante emissione di apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità amministrativa (DURC).

6. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/06, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. L'ufficio competente per il pagamento provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal D.M. 23.01.2015 ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla legge di stabilità 23.12.2014 n. 190, art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

9. In applicazione del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: **XSTBX**.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le

modalità ed i termini di cui all'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi di quanto fissato dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di collaudo/regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi degli artt. 135 e 136 e ss. del D.Lgs 163/2006, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex l. n. 136/2010;
- n) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;
- o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, non sono deferibili ad arbitri ma saranno devolute al giudice competente ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 163/06.

4. L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale/amministrativa della società, ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile, in relazione ai procedimenti del presente contratto d'appalto.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17. Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali**

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dallo loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

#### **Articolo 18. Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e**



### **assistenza.**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 4 del D.P.R. 207/2010.

3. L'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e sui versamenti periodici. Ai sensi dell'art 118 del D.Lgs. 163/06 l'appaltatore è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni anche per conto degli eventuali subappaltatori.

4. Per ogni inosservanza agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

### **Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia.**

1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di documentazione antimafia, in quanto il presente contratto non supera il valore complessivo di € 150.000,00.

### **Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 131, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006;
  - b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
  - c) un proprio piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui agli artt. 89, 96, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lett. a) forma parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva/alla Direzione Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**Articolo 22. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante procede alla verifica di cui all'art. 3 della legge n.

136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

**Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. . A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_).

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La cauzione definitiva è automaticamente svincolata in ragione del 75% dell'ammontare garantito, senza necessità di benestare da parte dell'appaltatore ma con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante degli stati d'avanzamento o documenti analoghi da parte dell'appaltatore o del concessionario, a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 75% dell'importo contrattuale.

4. L'ammontare residuo del 25% della cauzione è svincolato automaticamente, senza la necessità di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione/ certificato di collaudo secondo la normativa vigente.

**Articolo 24. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ per un massimale di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n. \_\_\_\_\_n data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società di assicurazioni \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
- il capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- elaborati grafici (Corografia C.T.R. Alta Valmarecchia, Corografia C.T.R. Bassa Val Marecchia, Corografia C.T.R. Valle del Conca);
- schede dissesti abitati 445/1908 PAI Marecchia – Conca;
- cronoprogramma;
- piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento;

- piano operativo di sicurezza;

**Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.

**Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 e in tal caso la registrazione dovrà essere effettuata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Il presente contratto, redatto in una copia per n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine e righe \_\_\_\_ (\_\_\_\_) della pagina \_\_\_\_ (\_\_\_\_), è conosciuto e firmato digitalmente dalle parti contraenti ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" in segno di accettazione ed è sottoposto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte delle competenti strutture regionali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Ing. Mauro Vannoni

---

L'APPALTATORE

Impresa

---



Servizio TECNICO DI BACINO ROMAGNA  
(CESENA, FORLÌ, RAVENNA, RIMINI)  
Sede di Rimini

“**1A2F301.002** – Opere di consolidamento negli abitati dichiarati da consolidare e interventi sui versanti nell’ambito dei bacini della Romagna” CUP E83H14000030002

Importo complessivo € 100.000,00

## CRONOPROGRAMMA PROGETTO ESECUTIVO

### CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS.N.118/2011

Data prevista consegna lavori: 05/07/2015

Data prevista fine lavori: 31/12/2015

Durata complessiva dei lavori: 180 giorni naturali consecutivi

Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale d’Appalto nell’art. 22 per gli stati di avanzamento: €. 40'000,00

ANNUALITA'	DOCUMENTO CONTABILE (stato/i avanzamento/i o saldo)	PAGAMENTI PREVISTI (al lordo di I.V.A.)
ANNO 2015	n. 1,2 SAL al 100%	€ 80'481,45
ANNO 2016		
ANNO 2017		

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
E DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Mauro Vannoni  
*documento firmato digitalmente*

a uso interno DP 

ANNO	NUMERO
<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Classif. 

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
1387	550	210	60	20	<input type="text"/>

 Fasc. 

ANNO	NUMERO	SUB
2014	176	<input type="text"/>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Maria Grazia Creta, Titolare della Posizione organizzativa AMMINISTRAZIONE GENERALE - SEDE FORLI', a ciò delegata con determinazione n. 1359/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, Mauro Vannoni esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/6889

data 26/05/2015

IN FEDE

Maria Grazia Creta



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/6889

data 17/06/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso